

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE (WHISTLEBLOWING)

ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	F.to: Cosimo Tagliente 
Approvato con Deliberazione del C.d.A. in data: 11.07.2023	F.to: Grazia D'Alonzo, Presidente del C.d.A. 

Aggiornamento concluso in data 6 luglio 2023

Sommario

1. Premessa	3
2. Ambito di applicazione	3
3. Oggetto della segnalazione	4
4. Modalità di segnalazione	5
Canale di segnalazione interno	6
Canale di segnalazione esterna.....	6
Divulgazione pubblica	6
Denuncia all'Autorità giurisdizionale	7
5. Modalità di gestione della segnalazione anonima	7
6. Misure di protezione previste dal Decreto	7
7. Gestione delle segnalazioni interne da parte di Puglia Sviluppo.....	9
8. Archiviazione della documentazione.....	12
9. Forme di tutela riconosciute dal Decreto	13
9.1 Tutela della riservatezza	13
9.2 Tutela da misure ritorsive	14
9.2.1 Comunicazione di misure ritorsive.....	16
9.3 Limitazione di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche.....	16
10. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.	17
ALLEGATO 1 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.	18
ALLEGATO 2 - Modulo per la segnalazione di condotte eseguite in violazione di disposizioni normative	19

1. Premessa

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e precisi canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di eventuali segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente, nel contesto lavorativo, ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ed in attuazione delle misure indicate dall'ANAC dapprima con Delibera n. 469 del 09 giugno 2021, con le *“Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”* e di seguito con le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, in corso di consultazione pubblica, alla data di approvazione del presente documento.

2. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 24/2023 il “whistleblower” viene identificato come la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono soggetti legittimati all’invio di una segnalazione, denuncia o divulgazione di violazioni (ossia comportamenti, atti od omissioni) che ledono l’interesse pubblico e l'integrità di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito, anche “Puglia Sviluppo” e “Società”), maturati nel contesto lavorativo della Società:

- i dipendenti della Società, in qualunque forma contrattuale (a tempo indeterminato e non, dirigente, quadro direttivo e impiegato);
- i lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti esterni;
- i volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i dipendenti e collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono servizi in favore della Società.

La segnalazione, denuncia o divulgazione può essere effettuata:

a) quando il rapporto giuridico è in corso oppure non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

3. Oggetto della segnalazione

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione sono quelle tipizzate dal Decreto, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo che incidono sull'interesse pubblico o sull'integrità della Società. Esse consistono in:

a) Violazioni di disposizioni normative nazionali

Nello specifico:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE di cui alla successiva lettera b);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- violazioni dei modelli di organizzazione e gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 (che non integrano fattispecie di reato presupposto di cui al punto che precede) attinenti ad aspetti organizzativi aziendali;

b) Violazioni della normativa europea

Nello specifico:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE – indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24 del 2023 - relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (ad esempio, occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione);
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- le informazioni su condotte per le quali il segnalante abbia anche solo fondati sospetti, ma supportati da elementi concreti, che possano concretizzare le violazioni sopra indicate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono da considerarsi segnalazioni escluse dell'ambito di applicazione del Decreto in esame:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, vertenze di lavoro, conflitti interpersonali);
- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. Modalità di segnalazione

Il Decreto n. 24/2023 ha introdotto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. Sono previste, infatti, tre tipologie di segnalazione:

- segnalazione mediante un canale interno dell'ente;
- segnalazione attraverso un canale esterno istituito e gestito dall'ANAC;
- divulgazione pubblica.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del segnalante. In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'artt. 6 e 15 del d.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare la segnalazione esterna o la divulgazione pubblica.

Il whistleblower può, infine, utilizzare un ulteriore canale, laddove effettui una denuncia alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Canale di segnalazione interno

La segnalazione tramite canale interno, regolamentata nel contesto di Puglia Sviluppo, è descritta nel dettaglio nel paragrafo 7.

Canale di segnalazione esterna

La procedura di segnalazione esterna prevede l'inoltro della segnalazione all'ANAC accedendo al sito istituzionale dell'ANAC, nella sezione dedicata alle segnalazioni esterne in tema di whistleblowing.

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dalla legge (art. 6 del d.lgs. n. 24/2023). La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua segnalazione: a) il canale di segnalazione interna non è attivo; b) la segnalazione interna non ha avuto seguito; c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per i termini e modalità di inoltro della segnalazione nonché la gestione della medesima si rinvia alle informazioni contenute nelle citate Linee guida ANAC del 2023 per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne e ogni altra disposizione regolamentare dell'ANAC.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è un'ulteriore modalità di segnalazione attraverso cui la persona segnalante, in presenza delle condizioni di legge, può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, inclusi i mezzi di diffusione di massa, quali i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram).

La divulgazione pubblica è ammessa qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- si è preventivamente utilizzato il canale interno, ma non vi è stato dato riscontro o non vi è stato dato seguito nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione);
- si è preventivamente utilizzato il canale esterno, ma non vi è stato dato riscontro o non vi è stato dato seguito entro termine ragionevole (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- sussiste un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse (ad esempio, in presenza di una situazione di emergenza o del rischio di danno per l'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);

- non sono stati utilizzati i canali interni o esterni per il rischio di ritorsioni o per inefficacia di quei canali, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, (ad esempio, perché il segnalante teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non può vedere tutelata la sua riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione sarà trattata alla stregua di una segnalazione anonima, le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo 5.

Denuncia all'Autorità giurisdizionale

In linea con le indicazioni fornite nelle Linee Guida ANAC n. 469/2021, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, permane l'obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

5. Modalità di gestione della segnalazione anonima

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Ciò detto, l'RPCT prende in carico anche la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e, comunque, tale da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati, quali, ad esempio, indicazioni di uffici/aree specifiche, procedimenti amministrativi determinati. In tali casi, l'RPCT valuta i contenuti della segnalazione anonima, concludendo per l'archiviazione della stessa ovvero assumendo le iniziative ritenute opportune per il seguito di competenza, secondo le modalità descritte nel paragrafo 7.

Le segnalazioni anonime vengono registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni; in tal modo è possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

6. Misure di protezione previste dal Decreto

Le tutele riconosciute a chi effettua una segnalazione, denuncia o divulgazione di violazioni maturate nel contesto lavorativo di Puglia Sviluppo – descritte nel dettaglio nel paragrafo 9 Forme di tutela – riguardano:

- il divieto di adottare misure ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza del whistleblower da parte di chi riceve la

segnalazione;

- una limitazione della responsabilità rispetto alla rilevazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, al ricorrere di determinate condizioni di legge.

Le misure di protezione sono riconosciute anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Esse si applicano:

- al facilitatore, quale persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

I presupposti per accordare le tutele previste dal Decreto sono i seguenti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di whistleblower, in quanto rientrante tra i soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione, denuncia o divulgazione, indicati al precedente paragrafo 2;
 - la segnalazione deve avere ad oggetto le informazioni sulle violazioni di cui all'art. 2 del Decreto, come descritte al paragrafo 3.
 - la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza delle violazioni nel proprio contesto lavorativo; la segnalazione deve essere effettuata a tutela dell'interesse e dell'integrità della Società;
 - la persona segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
-

- la segnalazione deve essere effettuata utilizzando una delle tre modalità indicate nel Decreto: canale interno, canale esterno, divulgazione pubblica, o comunque deve essere stata fatta una denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

7. Gestione delle segnalazioni interne da parte di Puglia Sviluppo.

Nel presente paragrafo viene descritto il processo gestionale delle segnalazioni interne per la realtà organizzativa di Puglia Sviluppo.

Le attività in cui si articola il processo in oggetto sono le seguenti:

- a) *ricezione della segnalazione,*
- b) *valutazione dell'ammissibilità della segnalazione con relativa istruttoria,*
- c) *decisione sulla segnalazione.*

a) Ricezione della segnalazione.

Le segnalazioni effettuate tramite canale interno devono essere inviate al RPCT di Puglia Sviluppo.

Le segnalazioni interne, ai sensi del Decreto, possono essere effettuate in forma scritta, con modalità cartacea o telematica o tramite piattaforma informatizzata dedicata, oppure in forma orale.

Inoltro mediante modalità cartacea o telematica

L'inoltro mediante modalità cartacea o telematica prevede che i soggetti legittimati, indicati nel paragrafo 2, inviino la segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di Puglia Sviluppo usando l'apposito modulo di segnalazione (**allegato 2**), reperibile in formato editabile sul sito internet di Puglia Sviluppo, sezione Società trasparente – sottosezione "Altri contenuti-prevenzione della corruzione".

È, dunque, possibile inviare una segnalazione, utilizzando le seguenti modalità:

1. scrivendo al RPCT, a mezzo posta elettronica ordinaria, al seguente indirizzo e-mail: ctagliente@pugliasviluppo.regione.puglia.it ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo: anticorruzione.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it;
2. effettuando una segnalazione in forma cartacea, tramite il servizio postale o brevi manu; in questo caso, però, a garanzia della riservatezza della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e rechi all'esterno la dicitura "Riservata RPCT – Segnalazione Whistleblowing". L'indirizzo di posta ordinaria per le segnalazioni all'RPCT è:
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza c/o Puglia Sviluppo S.p.A. - Via delle Dalie 70026 - Zona Industriale Modugno (BA).

Le segnalazioni pervenute in Società prive della dicitura "Riservata RPCT- Segnalazione Whistleblowing"

potrebbero essere trattate come segnalazione ordinaria e non essere protocollate in modalità riservata, con la conseguente impossibilità di catalogare specificatamente le segnalazioni e, dunque, di garantirne la dovuta riservatezza e tutela ai sensi di legge.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico o dirigente) il soggetto ricevente deve trasmettere la segnalazione, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dandone contestuale comunicazione al segnalante. La trasmissione tempestiva della segnalazione si configura come attuazione del dovere di collaborazione con l'RPCT. I soggetti riceventi la segnalazione sono comunque tenuti al massimo riserbo.

L'RPCT che riceve la segnalazione nella casella e-mail identificata o via posta ordinaria, con l'apposita dicitura, procede ad attribuire un codice unico progressivo registrando data e ora di ricezione nel Registro Whistleblowing riservato gestito. L'RPCT procede inoltre a separare i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione e, in ogni caso, ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Anche qualora non venga compilato l'allegato Modello di segnalazione, il segnalante è tenuto a circoscrivere il più possibile l'ambito della segnalazione, attraverso l'indicazione dei seguenti elementi necessari per una compiuta istruttoria:

- una descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione.

Sarà cura del segnalante allegare documenti, qualora disponibili, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Inoltro mediante piattaforma informatizzata

Puglia Sviluppo ha ritenuto di non procedere, per il momento, all'attivazione di una specifica piattaforma informatizzata per la gestione delle segnalazioni.

Segnalazione orale

La segnalazione interna può essere effettuata anche in forma orale: il segnalante – anche attraverso un primo contatto telefonico alla linea telefonica indicata nel sito web di Puglia Sviluppo sezione “Società trasparente” / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione, in cui, senza fornire dati identificativi, specifica di voler effettuare una segnalazione whistleblowing - può richiedere di fissare un incontro di persona con il RPCT. Nel corso dello stesso, la segnalazione viene raccolta dal RPCT mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dallo stesso RPCT e dal segnalante.

Il RPCT procede con le attività di protocollazione della segnalazione seguendo le modalità previste per l'inoltro cartaceo.

b) Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione con relativa istruttoria.

Il RPCT, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, entro 7 giorni del ricevimento della segnalazione, invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione.

L'RPCT effettua, dunque, un esame preliminare della segnalazione, procedendo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti essenziali per l'applicabilità dell'istituto del whistleblowing, sia con riferimento al segnalante che al contenuto della segnalazione.

Il RPCT determina l'ammissibilità e la ricevibilità della segnalazione e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante attraverso il canale (es. email, pec, posta ordinaria) definito all'atto della segnalazione.

All'esito di tale fase preliminare, l'RPCT può decidere per:

- l'archiviazione della segnalazione per manifesta infondatezza, irricevibilità o inammissibilità, oppure
- l'ammissibilità della segnalazione quale "segnalazione whistleblowing", a cui segue l'istruttoria con annotazione nel Registro Whistleblowing delle motivazioni assunte.

Costituiscono possibili cause di archiviazione:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate per legge, indicate al paragrafo 3;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Non saranno, inoltre, prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Nel caso in cui la segnalazione risulti ammissibile, si attiva la fase istruttoria; in questa fase, ove necessario, l'RPCT può avvalersi del supporto di altre Unità organizzative/Aree aziendali e/o consulenti esterni per la disamina di materie che non rientrano nella propria competenza. In particolare, nel caso in cui il RPCT verifichi l'eventuale rilevanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (OdV) affinché partecipi all'istruttoria. In sede istruttoria, il RPCT deve avere sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

I soggetti coinvolti nell'attività istruttoria potranno:

- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici della Società;
- richiedere informazioni a persone che ritengano possano avere elementi utili a definire la situazione,

- sentire il responsabile della presunta violazione, anche dietro sua richiesta, pure mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

I soggetti coinvolti nell'istruttoria procedono all'analisi della documentazione e degli elementi raccolti per valutare la sussistenza dei fatti e delle condotte segnalate. In ogni caso, l'accesso alle informazioni relative deve essere limitato solo allo stretto necessario.

c) Decisione sulla segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro finale alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

L'istruttoria deve aver termine entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno del fascicolo riservato cartaceo e/o informatico in uso presso il RPCT;
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione utilizzando lo stesso canale (es. email, pec, posta ordinaria) definito all'atto della segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione.

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede:

- a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati;
- ad inviare la summenzionata relazione e l'eventuale documentazione (anche in estratto, per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante e, in ogni caso, omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante:
 - all'Organismo di Vigilanza per i reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001, per le conseguenti opportune decisioni;
 - al Servizio Risorse Umane affinché possa procedere a valutare l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari;
 - all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile (Corte dei Conti), qualora si ravvisi un illecito che rilevi sotto il profilo penale o erariale;
- comunicare al segnalante la decisione, mediante lo stesso canale (es. email, pec, posta ordinaria) definito all'atto della segnalazione, provvedendo altresì ad avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda per poter dare seguito all'accertamento dell'illecito.

8. Archiviazione della documentazione.

L'RPCT è tenuto a documentare, mediante la conservazione nel Registro Whistleblowing, le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

Il RPCT assicura - all'interno di un fascicolo riservato cartaceo e/o informatico - la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale delle procedure di segnalazione, assicurando che i dati identificativi del segnalante e degli altri soggetti garantiti da tutela siano conservati separatamente da ogni altro dato.

9. Forme di tutela riconosciute dal Decreto

Il sistema di protezione che il D.lgs. 24/2023 riconosce al whistleblower si compone di tre tipi di tutela:

- la **tutela della riservatezza** dell'identità del segnalante, di quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari, anche indirettamente, di ritorsioni (in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione), della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la **tutela da misure ritorsive** eventualmente adottate dalla Società a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata;
- l'**esclusione dalla responsabilità** nel caso in cui la persona segnalante **sveli**, per giusta causa, informazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

9.1 Tutela della riservatezza

Il RPCT che riceve e tratta la segnalazione deve garantire la riservatezza: della persona segnalante, del facilitatore, della persona segnalata nonché delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. testimoni) durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT che, in caso di coinvolgimento nella gestione della segnalazione di terzi soggetti (personale interno, consulenti, OdV), avrà cura di assicurare la separazione del contenuto della segnalazione dagli elementi che consentono di risalire all'identità del segnalante e degli altri soggetti destinatari di tutela.

Il divieto di rilevare l'identità dei soggetti destinatari di tutela è da riferirsi non solo al loro nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione di detti soggetti.

Il RPCT è l'unico soggetto che può apprezzare correttamente se effettivamente sussistono i presupposti normativamente previsti per svelare l'identità del segnalante.

In particolare, qualora la richiesta di conoscere l'identità del segnalante pervenga dall'Autorità giudiziaria o contabile o nell'ambito del procedimento disciplinare il RPCT controllerà la ricorrenza, o meno, degli elementi minimi previsti dalla legge (rispettivamente l'instaurazione di un procedimento penale o contabile o l'indispensabilità dell'informazione per la difesa dell'incolpato e il consenso del segnalante).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, in particolare, l'identità della persona segnalante:

- non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- può essere rivelata ove la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato previa (i) comunicazione scritta alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e previo (ii) consenso espresso della persona segnalante; il RPCT provvederà ad acquisire, attraverso il canale (es. email, pec, posta ordinaria) definito all'atto della segnalazione, il consenso del segnalante a rivelare l'identità. Qualora il Segnalante si opponga, la segnalazione non può avere seguito.

Infine, la segnalazione e la relativa documentazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013; tuttavia, nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione, in quanto considerata segnalazione ordinaria, non è più sottratta all'accesso e, qualora oggetto di istanza di ostensione, verranno applicate le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale, civico o generalizzato).

9.2 Tutela da misure ritorsive

Il Decreto prevede che la persona che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica non può subire alcuna ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Costituiscono ritorsioni, ai sensi della legge:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre alle casistiche espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni anche, ad esempio, la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); una revoca ingiustificata o un mancato conferimento di incarichi.

Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario che:

- il soggetto abbia segnalato, denunciato o effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto;
- esista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In presenza delle condizioni sopra descritte, la tutela è garantita anche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

La tutela prevista cessa, invece, in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante,

non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Nelle ipotesi anzidette, la Società potrà anche applicare al segnalante una sanzione disciplinare a causa del comportamento tenuto.

9.2.1 Comunicazione di misure ritorsive

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dalla Società – in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione effettuata – possono essere trasmesse, da parte dei soggetti tutelati, indicati al paragrafo 3, esclusivamente ad ANAC accedendo alla piattaforma ANAC.

In ogni caso, laddove il RPCT di Puglia Sviluppo sia per errore destinatario di una comunicazione di ritorsione, garantendo sempre la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata, provvede prontamente a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

A seguito dell'indagine compiuta da ANAC, in caso di accertamento di un atto/provvedimento ritorsivo adottato dalla Società nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati, detto atto/provvedimento viene dichiarato nullo dall'ANAC. L'atto o il provvedimento ritorsivo possono anche essere oggetto di annullamento in sede di autotutela della Società.

9.3 Limitazione di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Un'ulteriore forma di tutela riconosciuta dal Decreto riguarda l'esenzione di responsabilità per il segnalante, denunciante, divulgatore in caso di:

- rivelazioni di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, escludendo perciò l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.) e "violazione del dovere di fedeltà e lealtà" (art. 2105 c.c.);
- violazione della tutela del diritto d'autore;
- violazione della protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La scriminante tuttavia, opera al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione il segnalante deve avere fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);

- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 e nel rispetto delle modalità dettate nel Capo II del Decreto.

10. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.

Si riporta, nell'allegato 1, l'informativa per il segnalante delle presunte violazioni di disposizioni normative

.

ALLEGATO 1 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.

Puglia Sviluppo S.p.A., titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016, tratterà i dati personali del segnalante e degli altri soggetti indicati nella segnalazione o che abbiano concorso alla formalizzazione della segnalazione esclusivamente per le finalità connesse alla procedura.

I dati contenuti nelle segnalazioni di condotte compiute in violazione di disposizioni normative sono trattati, dal RPCT di Puglia Sviluppo nell'esecuzione dei compiti affidatigli per legge, con particolare riferimento alle necessarie attività volte a verificare l'ammissibilità della segnalazione e la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

I dati personali raccolti dalle segnalazioni, possono essere trattati nel corso dell'istruttoria da soggetti (interni ed esterni) espressamente autorizzati al trattamento che supportato l'RPCT nella gestione della segnalazione; in sede di procedimento disciplinare i dati del segnalante possono essere conosciuti, quando ciò sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, solo dietro espresso consenso del segnalante, necessario per l'erogazione delle sanzioni eventuali.

A seguito della segnalazione i dati possono essere comunicati, laddove necessario, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC. Oltre a ciò, i dati personali forniti dal segnalante non sono oggetto di comunicazione né di diffusione.

Il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti, rivolgendosi al Responsabile per la protezione dei dati personali di Puglia Sviluppo S.p.A.:

- Diritto di accesso: il segnalante ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i suoi dati, nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
- Diritto alla rettifica: il segnalante ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- Diritto alla cancellazione: il segnalante ha il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati presenti all'interno degli archivi, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016);
- Diritto alla limitazione del trattamento: il segnalante ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i suoi dati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016);
- Diritto di opposizione: il segnalante ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati;
- Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (nel caso in cui la Società si rifiuti di soddisfare le Sue richieste) se il segnalante ha il diritto di proporre reclamo al Garante.

ALLEGATO 2 -Modulo per la segnalazione di condotte eseguite in violazione di disposizioni normative

1.1 - Segnalante * dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro

- ☐ Dipendente Puglia Sviluppo S.p.A.
- ☐ Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi in favore di Puglia Sviluppo S.p.A.

1.1.1 - Indica qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati * dato obbligatorio

1.1.2 - Indica attuale qualifica e mansione lavorativa

Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati

1.2 – Denominazione Ragione sociale completa

Completare il campo solo se dipendente di un'impresa fornitrice di beni o servizi in favore di Puglia Sviluppo S.p.A.

1.2.1 – Indirizzo della sede

Specificare la sede di lavoro anche per il dipendente di Puglia Sviluppo S.P.A.

1.2.2 - Città * dato obbligatorio

1.3 Soggetti coinvolti nell'accaduto

Indicare di seguito chi sono i soggetti, persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo, aggiungendo tutti i dettagli ritenuti utili per finalità di verifica e indagine.

1.3.1 –Nome #1

1.3.2 –Cognome #1

1.3.3 - Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #1

Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

1.3.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'ente di appartenenza #1

Inserire le seguenti opzioni

- ☐ RPCT

☐ Direttore ☐ Dirigente ☐ Funzionario/Impiegato ☐ RUP ☐ Operaio ☐ Altro
--

1.3.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #1

1.3.6 - Numero di telefono #1

1.3.7 - Indirizzo Email #1

1.3.8 - Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #1
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro: ☐ Sì ☐ No

1.3.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #1
☐ Sì ☐ No

1.3.10 - Note #1

Eventuale: Aggiungi altri soggetti coinvolti

1.4.1 – Nome #2

1.4.2 – Cognome #2

1.4.3 - Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #2
Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

1.4.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza #2
Inserire le seguenti opzioni

☐ RPCT ☐ Direttore ☐ Dirigente ☐ Funzionario/Impiegato ☐ RUP ☐ Operaio ☐ Altro

1.4.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #2

1.4.6 - Numero di telefono #2

1.4.7 - Indirizzo Email #2

1.4.8 - Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #2
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro: ☐ Sì ☐ No

1.4.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #2
☐ Sì ☐ No

1.4.10 - Note #2

1.5 - Imprese coinvolte nell'accaduto
Compila i campi sottostanti con il dettaglio delle imprese coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo, aggiungendo tutti i dettagli ritenuti utili per finalità di verifica e indagine.

1.5.1 – Ragione sociale dell'impresa coinvolta #1
Indica il nome dell'impresa

1.5.2 - Tipologia Impresa #1
Indica la tipologia di impresa ☐ Società a responsabilità limitata ☐ Società per azioni ☐ Società in nome collettivo ☐ Società in accomandita semplice ☐ Consorzio ☐ Ditta individuale

☐ Non so

1.5.3 - Indirizzo sede legale #1

1.5.4 - Partita IVA #1

1.5.5 - Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #1
Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

1.5.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #1
Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

1.5.7 - Numero di telefono #1

1.5.8 - Indirizzo Email #1

1.5.9 - Sito web #1

Eventuale: Aggiungi Impresa Coinvolta

1.6.1 - Denominazione Sociale dell'impresa coinvolta #2
Indica il nome dell'impresa

1.6.2 - Tipologia Impresa #2
Indica la tipologia di impresa
☐ Società a responsabilità limitata
☐ Società per azioni
☐ Società in nome collettivo
☐ Società in accomandita semplice
☐ Consorzio
☐ Ditta individuale
☐ Non so

1.6.3 - Indirizzo sede legale #2

--

1.6.4 - Partita IVA #2

--

1.6.5 - Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #2

Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

--

1.6.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #2

Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

--

1.6.7 - Numero di telefono #2

--

1.6.8 - Indirizzo Email #2

--

1.6.9 – Sito web #2

--

1.7 - Descrizione dei fatti * dato obbligatorio

Inserire una risposta lunga almeno 50 caratteri, con descrizione dei fatti (con precisazione del luogo e del periodo temporale in cui i fatti si sono verificati e motivo per cui si ritiene la condotta illecita)

--

1.8 - Durata della condotta illecita * dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

☐ La condotta illecita si è conclusa

--

☐ La condotta illecita è ancora in corso
☐ La condotta illecita si verifica ripetutamente

2. Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione * dato obbligatorio
☐ Sì
☐ No

2.2.1 Se hai selezionato “no”, indica perché non l’hai fatto

2.2.2 Se hai selezionato “sì”, indica:
Indica a quale Autorità o Istituzione ti sei rivolto
☐ Corte dei Conti
☐ Autorità giudiziaria
☐ Polizia
☐ Carabinieri
☐ Guardia di Finanza
☐ Ispettorato per la Funzione pubblica
☐ Altre Forze di Polizia
☐ ANAC

2.2.2.1 Data della segnalazione

2.2.2.2 Estremi di registrazione dell’esposto
Numero e anno di protocollazione da parte dell’autorità (se conosciuto)

2.2.2.3 Esito della segnalazione

2.2.2.4 Eventuali files dell’esposto allegati alla segnalazione #1

3 - Evidenze documentali a supporto della segnalazione

3.1. - File allegati alla segnalazione	
3.1.1. - Denominazione file	3.1.2 - Descrizione contenuto

4 - Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?
--

--

4.1 - Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto?
☐ Sì
☐ No

4.1.1 - Se hai selezionato “sì”, indica: #1
Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto

4.1.2 - Nome #1

4.1.3 - Cognome #1

4.1.4 - Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #1

4.1.5 - Qualifica#1

5. - Hai parlato con qualcuno dell'accaduto?
☐ Sì
☐ No

7.1 - Se sì, con chi?
☐ Colleghi
☐ Famiglia
☐ Sindacato
☐ Amici
☐ Il mio superiore
☐ Avvocato
☐ Altre autorità
☐ Altro
☐ Nessuno

6 - E' in atto un contenzioso amministrativo, civile o contabile in relazione ai fatti segnalati?
☐ Sì
☐ No
☐ Non so

6.1 - Puoi fornire informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

7. - Vuoi fornire le tue informazioni identificative?
☐ Sì
☐ No

7.1 - Fornisci le tue informazioni identificative
--

Fornire le generalità del segnalante

7.1.1 - Nome * dato obbligatorio

7.1.2 - Cognome * dato obbligatorio

7.1.2 - Genere * dato obbligatorio
☐ Uomo ☐ Donna ☐ Altro

7.1.4 - Data di nascita * dato obbligatorio

7.1.3 - Luogo di nascita * dato obbligatorio

7.1.4 - Codice fiscale * dato obbligatorio

7.1.5 - Numero di telefono * dato obbligatorio

7.1.6- Indirizzo email o PEC* dato obbligatorio

8- Interessi personali del segnalante
In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali concomitanti con l'interesse all'integrità di Puglia Sviluppo S.p.A.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Firma del segnalante

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179

Aggiornamento elaborato in data 11 ottobre 2022

INDICE

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	1
DI COMPORTAMENTI ILLECITI.....	1
1. <i>PREMESSA.....</i>	3
2. <i>AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	3
3. <i>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</i>	3
4. <i>MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....</i>	4
5. <i>DISCIPLINA DELLA SEGNALAZIONE ANONIMA</i>	6
6. <i>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....</i>	6
7. <i>ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</i>	8
8. <i>TUTELA DEL SEGNALANTE DA MISURE RITORATIVE E/O DISCRIMINATORIE</i>	8
9. <i>INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 679/2016</i>	9
ALLEGATO 1.....	10
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D.LGS. 165/2001	11

1. Premessa

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e precisi canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di eventuali segnalazioni relative a condotte illecite, di cui si è venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dall'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017, ed in attuazione delle misure indicate dall'ANAC con Delibera n. 469 del 09 giugno 2021, con le *"Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"*.

2. Ambito di applicazione

L'art. 54- bis del D.lgs. 165/2001, che disciplina la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, si applica al personale dipendente di Puglia Sviluppo S.p.A. (in prosieguo anche "Azienda" o "Società") ed ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore di Puglia Sviluppo (in prosieguo anche "Segnalante" o "Segnalanti").

La disciplina non si estende a soggetti che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore di Puglia Sviluppo S.p.A., non ne sono dipendenti (ad es. stagisti e tirocinanti).

I Segnalanti, nei rapporti con Puglia Sviluppo S.p.A. e secondo quanto stabilito dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o nelle Misure integrative del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 in ottica di prevenzione della corruzione e di trasparenza, devono segnalare quanto previsto nel modulo di "Segnalazione di violazione" allegato (**allegato 2**).

3. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione può essere:

- la commissione (o la tentata commissione) di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi o delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o valori etici e delle regole comportamentali del Codice etico di Puglia Sviluppo S.p.A.;
- la tenuta di condotte illecite o ogni violazione (o sospetto di violazione) delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e/o di quanto previsto dalle Misure integrative del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 in ottica di prevenzione della corruzione e di trasparenza di Puglia Sviluppo S.p.A.,

di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Non è necessario che i Segnalanti siano certi dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e/o dell'identità dell'autore dell'illecito, ma solo che ne siano ragionevolmente convinti (ovvero che ritengano altamente probabile che si sia verificata una condotta illecita).

Possono essere oggetto di segnalazione anche attività illecite non ancora compiute, ma che, secondo i Segnalanti, possono ragionevolmente verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

La tutela di cui all'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 viene accordata qualora:

- il Segnalante sia un soggetto rientrante nell'ambito soggettivo stabilito dalla norma, come meglio precisato al primo capoverso del precedente paragrafo 2;
- la segnalazione abbia ad oggetto "condotte illecite" come meglio specificato al precedente articolo 3;
- il Segnalante sia venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro"; le condotte illecite devono, pertanto, riguardare fatti appresi e/o notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.
- la segnalazione sia effettuata nell'interesse di Puglia Sviluppo S.p.A.; nel caso in cui un interesse personale concorra con la salvaguardia dell'Azienda, il Segnalante deve dichiarare fin da subito tale proprio interesse.
- Il perseguimento dell'interesse della Società costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto aziendale, professionale o d'ufficio. Le eventuali notizie e documenti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, comunicate dal Segnalante, possono essere rivelate solo nei limiti necessari per l'eliminazione dell'illecito.

La tutela ai sensi dell'art. 54-bis non si applica, invece:

- alle segnalazioni di informazioni che sono già di dominio pubblico, né alle notizie prive di fondamento;
- nei confronti del segnalante che viola la legge per raccogliere le informazioni, indizi o prove di illeciti.

È sanzionato, poi, l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o emulativa.

4. Modalità di segnalazione.

Tutti coloro che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di Puglia Sviluppo S.p.A. oppure all'Organismo di Vigilanza (ODV) della Società, usando l'apposito modulo di segnalazione (**allegato 2**), reperibile in formato editabile sul sito internet di Puglia Sviluppo S.p.A, sezione Società trasparente – sottosezione "Altri contenuti-prevenzione della corruzione". Puglia Sviluppo ha ritenuto di non procedere, per il momento, all'attivazione di una specifica piattaforma informatizzata per la gestione delle segnalazioni.

E', dunque, possibile inviare una segnalazione, utilizzando le seguenti modalità:

1. scrivendo ai soggetti suindicati a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, indicando nell'oggetto "Riservato –Whistleblowing". Sono, infatti, attivati i seguenti indirizzi e-mail per le segnalazioni:
rpd@pugliasviluppo.regione.puglia.it per le segnalazioni al RPCT;
odvpugliasviluppo@pec.it per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

2. effettuando una segnalazione in forma cartacea, tramite il servizio postale; in questo caso, però, a garanzia della riservatezza della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e rechi all'esterno la dicitura "riservata RPCT" o "riservata OdV".

Le segnalazioni saranno trattate singolarmente dall'RPCT o dall'Organismo di Vigilanza, in quanto destinatari delle comunicazioni; in caso di elementi di interesse comune, è possibile anche una trattazione congiunta della situazione analizzata.

L'indirizzo di posta ordinaria per le segnalazioni all'RPCT è:

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

c/o Puglia Sviluppo S.p.A.

Via delle Dalie ang. Via delle Petunie

70026 - Zona Industriale Modugno (BA)

L'indirizzo di posta ordinaria per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza è:

Organismo di Vigilanza

c/o Puglia Sviluppo S.p.A.

Via delle Dalie - Zona Industriale Modugno (BA).

Le segnalazioni pervenute in forma cartacea o a mezzo posta elettronica ordinaria ovvero PEC verranno protocollate in appositi registri riservati, gestiti rispettivamente dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza e dall'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un altro Organismo aziendale, o a dipendente aziendale diverso dal RPCT o dall'OdV, è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate all'RPCT o all'OdV, per competenza. Al contempo, il ricevente inoltra tempestivamente, e comunque non oltre 48 ore dalla ricezione, la segnalazione pervenutagli.

La trasmissione tempestiva della segnalazione si configura come attuazione del dovere di collaborazione con l'RPCT e/o con l'OdV.

I soggetti ricevitori la segnalazione sono comunque tenuti al massimo riserbo, ma la tutela dell'identità del segnalante non può essere garantita nelle forme di cui alla presente procedura.

Qualora non venga compilato l'allegato Modello di segnalazione, la segnalazione deve comunque contenere i seguenti elementi necessari per una compiuta istruttoria ed applicazione delle tutele di legge:

- Dati identificativi del Segnalante;
- Identificazione del rapporto di lavoro, se dipendente di Puglia Sviluppo S.p.A. ovvero se lavoratore o collaboratore di impresa affidataria di appalto assegnato da Puglia Sviluppo S.p.A.;

- Periodo temporale in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione e durata della condotta (specificare se terminata o ancora in corso);
- Descrizione circostanziata del fatto illecito;
- Soggetto/i coinvolto/i nei fatti.

Sarà cura del Segnalante allegare documenti, qualora disponibili, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

5. *Disciplina della segnalazione anonima*

La protezione di cui all'art. 54-bis opera nei confronti dei soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alle categorie indicate nel precedente paragrafo 2, non essendo incluse nel suo ambito di operatività le segnalazioni anonime (e cioè quelle per le quali il soggetto segnalante non fornisca le proprie generalità). Ciò detto, Puglia Sviluppo S.p.A. prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e, comunque, tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, quali, ad esempio, indicazioni di uffici/aree specifiche, procedimenti amministrativi determinati. In tali casi, l'RPCT e/o l'OdV valutano i contenuti della segnalazione anonima, concludendo per l'archiviazione della stessa ovvero assumendo le iniziative ritenute opportune per il seguito di competenza, dandone in ogni caso comunicazione all'Organo Amministrativo.

6. *Gestione delle segnalazioni.*

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono:

- a) *la ricezione,*
- b) *la valutazione dell'ammissibilità della segnalazione con relativa istruttoria,*
- c) *archiviazione o accertamento della segnalazione da parte dell'organo competente.*

a) *La Ricezione.*

L'RPCT e/o l'OdV possono ricevere le segnalazioni direttamente dal segnalante nella casella e-mail identificata o via posta ordinaria. L'RPCT e/o l'OdV procedono ad attribuire un codice unico progressivo registrando data e ora di ricezione nel Registro Whistleblowing riservato, rispettivamente gestito. L'RPCT e/o l'OdV procedono inoltre a separare il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante mediante l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, garantendo la gestione della segnalazione in forma anonima.

b) *Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della segnalazione.*

L'RPCT e/o l'OdV, in base alle rispettive competenze, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione effettuano un esame preliminare della segnalazione, procedendo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti essenziali di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per l'applicabilità dell'istituto del whistleblowing, sia con riferimento al Segnalante che al contenuto della segnalazione.

All'esito di tale fase preliminare, l'RPCT e/o l'OdV dichiarano l'ammissibilità della segnalazione quale "segnalazione whistleblowing", a cui segue l'istruttoria o l'archiviazione della segnalazione per "inammissibilità" con annotazione nel Registro Whistleblowing delle motivazioni, dandone notizia al segnalante.

Sono possibili i seguenti casi di inammissibilità:

- segnalazione pervenuta da soggetto diverso da un dipendente di Puglia Sviluppo o lavoratore/collaboratore di impresa fornitrice di beni o servizi;
- manifesta mancanza di interesse all'integrità di Puglia Sviluppo S.p.A.;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione dell'illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- la mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

Nella fase istruttoria, ove necessario, l'RPCT e/o l'OdV possono avvalersi di altre Unità organizzative/Aree aziendali, avendo sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In suddetta fase, possono essere ascoltati direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Nel caso in cui sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti (dipendenti o, in casi estremi, terzi) che siano a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione, l'RPCT e/o l'OdV trasmettono a tali soggetti solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte o, se necessario, estratti anonimizzati della segnalazione. In ogni caso occorre evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti oggetto di trasmissione si possa risalire all'identità del Segnalante.

Le Unità/Aree aziendali coinvolte nell'istruttoria sono tenute al massimo riserbo in merito a tutti gli atti, fatti, informazioni e notizie inerenti al procedimento.

L'istruttoria ha termine entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di avvio della stessa. È possibile, qualora necessario e previa comunicazione di adeguata motivazione, che l'RPCT e/o l'OdV siano autorizzati dall'Organo Amministrativo di Puglia Sviluppo S.p.A. ad estendere i termini.

c) Archiviazione della segnalazione o accertamento da parte dell'organo competente.

All'esito dell'istruttoria, l'RPCT e/o l'OdV, qualora ravvisino una manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispongono l'archiviazione con idonea motivazione; in caso contrario, in presenza di fumus di fondatezza, dispongono le azioni conseguenti.

L'RPCT e/o l'OdV non svolgono controlli mirati ad accertare le responsabilità individuali di qualsivoglia natura, né controlli di legittimità o di merito su atti e fattispecie oggetto di segnalazione (tali controlli sono di pertinenza degli organi aziendali a ciò deputati). Quindi, l'RPCT e/o l'OdV trasmettono la segnalazione, con una relazione dettagliata dell'istruttoria svolta, al Servizio Risorse Umane in modo che tale Servizio possa procedere a valutare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste per il caso.

L'RPCT e/o l'OdV non rivelano però l'identità del Segnalante qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane valuta se ricorrono i presupposti per rivelare l'identità del segnalante qualora il presunto autore dell'illecito lo richieda. Il Responsabile del Servizio Risorse Umane riscontra la richiesta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sua ricezione, con adeguata motivazione della decisione sia in caso di accoglimento, che di diniego, comunicando l'esito anche all'OdV e/o all'RPCT.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'RPCT e/ OdV provvede, quindi, a richiedere il consenso al segnalante per rivelare la sua identità. Qualora il Segnalante si opponga, la segnalazione non può avere seguito.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere valutata ed eseguita entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione degli esiti dell'istruttoria.

L'RPCT e/o l'OdV valutano, altresì, l'invio della propria relazione alle Autorità giudiziarie e/o contabili competenti, specificando che si tratta di segnalazione whistleblowing ai sensi e per gli effetti dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Nel momento in cui l'Autorità giudiziaria o contabile richieda di disvelare l'identità del Segnalante, l'RPCT e/o l'OdV informano previamente il Segnalante.

7. Archiviazione della documentazione.

L'RPCT e/o l'OdV sono tenuti a documentare, mediante la conservazione nel Registro Whistleblowing, le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

8. Tutela del Segnalante da misure ritorsive e/o discriminatorie.

Il Segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a qualunque misura organizzativa avente effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro a causa della segnalazione (atti o provvedimenti aziendali che possono produrre effetti di discriminazione o ritorsivi nei confronti del segnalante, ma anche, secondo le Linee Guida ANAC, comportamenti o omissioni posti in essere dalla Società nei confronti del Segnalante volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa).

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune possibili misure ritorsive:

- irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;

- graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

L'adozione di misure discriminatorie e/o ritorsive è comunicata ad ANAC dal Segnalante e/o dalle organizzazioni sindacali aziendali, per gli accertamenti del caso.

Gli atti/provvedimenti ritorsivi e discriminatori adottati dalla Società nei confronti del Segnalante sono nulli.

L'atto o il provvedimento possono essere oggetto di annullamento in sede di autotutela della Società.

Compete all'Autorità dichiarare la nullità di tali atti/provvedimenti e/o l'illegittimità del comportamento attivo o omissivo, all'esito dell'accertamento eseguito.

9. *Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 da rilasciare al Segnalante.*

Si riporta, nell'allegato 1, l'informativa per il segnalante delle presunte condotte illecite.

ALLEGATO 1 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 da rilasciare al Segnalante.

Puglia Sviluppo S.p.A., titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016, tratterà i dati personali del Segnalante esclusivamente per le finalità connesse alla procedura.

I dati contenuti nelle segnalazioni di condotte illecite sono trattati, in base alle rispettive competenze dell'Organismo di Vigilanza e/o dal l'R.P.C.T. di Puglia Sviluppo nell'esecuzione dei compiti affidatigli per legge, con particolare riferimento alle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

I dati personali raccolti dalle segnalazioni, possono essere trattati dal Servizio Risorse Umane (quando indispensabili per l'accertamento dell'illecito), solo dietro espresso consenso del Segnalante necessario per l'erogazione delle sanzioni eventuali.

A seguito della segnalazione i dati possono essere comunicati, laddove necessario, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC. Oltre a ciò, i dati personali forniti dal segnalante non sono oggetto di comunicazione né di diffusione.

Il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti, rivolgendosi al Responsabile per la protezione dei dati personali di Puglia Sviluppo S.p.A.:

- Diritto di accesso: il segnalante ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i suoi dati, nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
- Diritto alla rettifica: il segnalante ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- Diritto alla cancellazione: il segnalante ha il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati presenti all'interno degli archivi, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016);
- Diritto alla limitazione del trattamento: il segnalante ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i suoi dati nei limiti di quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016);
- Diritto di opposizione: il segnalante ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati;
- Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (nel caso in cui la Società si rifiuti di soddisfare le Sue richieste) se il segnalante ha il diritto di proporre reclamo al Garante.

**ALLEGATO 2 -Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs.
165/2001**

1.1 - Segnalante * dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro

- ☐ Dipendente Puglia Sviluppo S.p.A.
- ☐ Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi in favore di Puglia Sviluppo S.p.A.

1.1.1 - Indica qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati * dato obbligatorio

--

1.1.2 - Indica attuale qualifica e mansione lavorativa

Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati

--

1.2 – Denominazione Ragione sociale completa

Completare il campo solo se dipendente di un'impresa fornitrice di beni o servizi in favore di Puglia Sviluppo S.p.A.

--

1.2.1 – Indirizzo della sede

Specificare la sede di lavoro anche per il dipendente di Puglia Sviluppo S.P.A.

--

1.2.2 - Città * dato obbligatorio

--

1.3 Soggetti coinvolti nell'accaduto

Indicare di seguito chi sono i soggetti, persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo, aggiungendo tutti i dettagli ritenuti utili per finalità di verifica e indagine.

--

1.3.1 –Nome #1

--

1.3.2 –Cognome #1

--

1.3.3 - Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #1

Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

--

1.3.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'ente di appartenenza #1

Inserire le seguenti opzioni

- ☐ RPCT

--

☐ Direttore ☐ Dirigente ☐ Funzionario/Impiegato ☐ RUP ☐ Operaio ☐ Altro
--

1.3.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #1

1.3.6 - Numero di telefono #1

1.3.7 - Indirizzo Email #1

1.3.8 - Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #1
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro: ☐ Sì ☐ No

1.3.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #1
☐ Sì ☐ No

1.3.10 - Note #1

Eventuale: Aggiungi altri soggetti coinvolti

1.4.1 – Nome #2

1.4.2 – Cognome #2

1.4.3 - Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #2
Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

1.4.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza #2
Inserire le seguenti opzioni

☐ RPCT ☐ Direttore ☐ Dirigente ☐ Funzionario/Impiegato ☐ RUP ☐ Operaio ☐ Altro

1.4.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #2

1.4.6 - Numero di telefono #2

1.4.7 - Indirizzo Email #2

1.4.8 - Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #2
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro: ☐ Sì ☐ No

1.4.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #2
☐ Sì ☐ No

1.4.10 - Note #2

1.5 - Imprese coinvolte nell'accaduto
Compila i campi sottostanti con il dettaglio delle imprese coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo, aggiungendo tutti i dettagli ritenuti utili per finalità di verifica e indagine.

1.5.1 – Ragione sociale dell'impresa coinvolta #1
Indica il nome dell'impresa

1.5.2 - Tipologia Impresa #1
Indica la tipologia di impresa ☐ Società a responsabilità limitata ☐ Società per azioni ☐ Società in nome collettivo ☐ Società in accomandita semplice ☐ Consorzio ☐ Ditta individuale

☐ Non so

1.5.3 - Indirizzo sede legale #1

1.5.4 - Partita IVA #1

1.5.5 - Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #1
Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

1.5.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #1
Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

1.5.7 - Numero di telefono #1

1.5.8 - Indirizzo Email #1

1.5.9 - Sito web #1

Eventuale: Aggiungi Impresa Coinvolta

1.6.1 - Denominazione Sociale dell'impresa coinvolta #2
Indica il nome dell'impresa

1.6.2 - Tipologia Impresa #2
Indica la tipologia di impresa ☐ Società a responsabilità limitata ☐ Società per azioni ☐ Società in nome collettivo ☐ Società in accomandita semplice ☐ Consorzio ☐ Ditta individuale ☐ Non so

1.6.3 - Indirizzo sede legale #2

1.6.4 - Partita IVA #2

1.6.5 - Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #2
Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

1.6.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #2
Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

1.6.7 - Numero di telefono #2

1.6.8 - Indirizzo Email #2

1.6.9 – Sito web #2

1.7 - Descrizione dei fatti * dato obbligatorio
Inserire una risposta lunga almeno 50 caratteri, con descrizione dei fatti (con precisazione del luogo e del periodo temporale in cui i fatti si sono verificati e motivo per cui si ritiene la condotta illecita)

1.8 - Durata della condotta illecita * dato obbligatorio
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro ☐ La condotta illecita si è conclusa

☐ La condotta illecita è ancora in corso
☐ La condotta illecita si verifica ripetutamente

2. Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione * dato obbligatorio
☐ Sì
☐ No

2.2.1 Se hai selezionato “no”, indica perché non l’hai fatto

2.2.2 Se hai selezionato “sì”, indica:
Indica a quale Autorità o Istituzione ti sei rivolto
☐ Corte dei Conti
☐ Autorità giudiziaria
☐ Polizia
☐ Carabinieri
☐ Guardia di Finanza
☐ Ispettorato per la Funzione pubblica
☐ Altre Forze di Polizia
☐ ANAC

2.2.2.1 Data della segnalazione

2.2.2.2 Estremi di registrazione dell’esposto
Numero e anno di protocollazione da parte dell’autorità (se conosciuto)

2.2.2.3 Esito della segnalazione

2.2.2.4 Eventuali files dell’esposto allegati alla segnalazione #1

3 - Evidenze documentali a supporto della segnalazione

3.1. - File allegati alla segnalazione	
3.1.1. - Denominazione file	3.1.2 - Descrizione contenuto

4 - Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?
--

--

4.1 - Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto?
☐ Sì
☐ No

4.1.1 - Se hai selezionato “sì”, indica: #1
Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto

4.1.2 - Nome #1

4.1.3 - Cognome #1

4.1.4 - Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #1

4.1.5 - Qualifica#1

5. - Hai parlato con qualcuno dell'accaduto?
☐ Sì
☐ No

7.1 - Se sì, con chi?
☐ Colleghi
☐ Famiglia
☐ Sindacato
☐ Amici
☐ Il mio superiore
☐ Avvocato
☐ Altre autorità
☐ Altro
☐ Nessuno

6 - E' in atto un contenzioso amministrativo, civile o contabile in relazione ai fatti segnalati?
☐ Sì
☐ No
☐ Non so

6.1 - Puoi fornire informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

7. - Vuoi fornire le tue informazioni identificative?
☐ Sì
☐ No

7.1 - Fornisci le tue informazioni identificative
--

Fornire le generalità del segnalante

7.1.1 - Nome * dato obbligatorio

7.1.2 - Cognome * dato obbligatorio

7.1.3 - Genere * dato obbligatorio
☐ Uomo ☐ Donna ☐ Altro

7.1.4 - Data di nascita * dato obbligatorio

7.1.3 - Luogo di nascita * dato obbligatorio

7.1.4 - Codice fiscale * dato obbligatorio

7.1.5 - Numero di telefono * dato obbligatorio

7.1.6- Indirizzo email o PEC * dato obbligatorio

8- Interessi personali del segnalante
In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali concomitanti con l'interesse all'integrità di Puglia Sviluppo S.p.A.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Firma del segnalante

pugliasviluppo	DOCUMENTO OPERATIVO E PROGRAMMATICO 2020-2022
Procedura per la segnalazione e moduli, allegati alla Rev. 06 del 20 marzo 2020.	

Allegati alla Rev.06 del 20/03/2020.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE IMPROPRIE O ILLECITE,

AI SENSI DELLA NORMATIVA DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

(PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING EX LEGGE 30 NOVEMBRE 2017, N. 179).

Attraverso i moduli sotto riportati, possono essere oggetto di segnalazione, da parte di ciascun dipendente/collaboratore di Puglia Sviluppo S.p.A.:

- le condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione di Puglia Sviluppo S.p.A., di cui si è venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico di Puglia Sviluppo S.p.A.

Tutti coloro che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione, usando l'apposito modulo, scrivendo al Responsabile della prevenzione della corruzione di Puglia Sviluppo S.p.A. oppure all'Organismo di Vigilanza:

Se all'uopo necessari, sono attivati i seguenti indirizzi e-mail pec:

- anticorruzione.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it, per le comunicazioni al RPCT;
- pugliasviluppo@legalmail.it, per le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.

È possibile inviare la segnalazione anche tramite il servizio postale; in questo caso, però, a garanzia della riservatezza della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale".

Le segnalazioni saranno trattate singolarmente dall'Organismo di Vigilanza o dal RPCT, in quanto destinatari delle comunicazioni; in caso di elementi di interesse comune, è possibile anche una trattazione congiunta della situazione analizzata.

Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e viene garantita, da parte della Società ricevente, di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi i limiti di legge. È sanzionato, invece, l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o emulativa.

pugliasviluppo	DOCUMENTO OPERATIVO E PROGRAMMATICO 2020-2022
Procedura per la segnalazione e moduli, allegati alla Rev. 06 del 20 marzo 2020.	

pugliasviluppo S.p.A. MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE IMPROPRIE O ILLECITE	
Cognome e nome del segnalante _____	
Telefono _____	Email _____
Unità Organizzativa di servizio / Incarico conferito _____	
Descrizione dei fatti (con precisazione del luogo e del periodo o data dell'evento e motivo per cui si ritiene la condotta illecita) _____ _____	
Autore/i dei fatti (indicare i dati anagrafici, se conosciuti; in caso contrario, ogni elemento utile alla identificazione) _____ _____	
Altri soggetti coinvolti (indicare i dati anagrafici, se conosciuti; in caso contrario, ogni elemento utile alla identificazione) _____ _____	
Altri soggetti a conoscenza dei fatti (indicare i dati anagrafici, se conosciuti; in caso contrario, ogni elemento utile alla identificazione) _____ _____	
Modalità con cui è venuti a conoscenza del fatto _____ _____	
Documentazione a supporto _____ _____	

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Firma del segnalante

Allegare (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione atta a comprovare la segnalazione.

pugliasviluppo	DOCUMENTO OPERATIVO E PROGRAMMATICO 2020-2022
Procedura per la segnalazione e moduli, allegati alla Rev. 06 del 20 marzo 2020.	

MODULO PER LA SEGNALEZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE,

CONSULENTI / COMMISSARI DI GARA.

Al Responsabile dell'Anticorruzione

di Puglia Sviluppo S.p.A.

Il sottoscritto _____

Incarico professionale affidato _____

Consapevole dell'obbligo di segnalazione di situazioni che possano realizzare un conflitto di interesse, così come previsto dal comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal Codice Etico di Puglia Sviluppo S.p.A. e richiesto dal documento MISURE INTEGRATIVE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 IN OTTICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA adottato dalla Società

SEGNALA

1. Che, nell'esercizio dell'incarico affidato, si potrebbe realizzare un conflitto di interesse rispetto alla seguente attività/progetto /pratica:

2. Di trovarsi, nei confronti della società, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito esemplificati, tali da ledere l'imparzialità del proprio agire (barrare una o più caselle):

- a) rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1);
- b) rapporti diretti o indiretti di collaborazione avvenuti negli ultimi 3 anni, in qualunque modo retribuiti, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1);
- c) rapporti finanziari con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1) propri o da parte di coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado
- d) interessi propri o da parte del coniuge/convivente more uxorio, di parenti o affini entro il secondo grado nel procedimento indicato al punto 1
- e) rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale propri o da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1;
- f) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi propri da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1;
- g) altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l'obbligo di astensione)

3. Altre informazioni utili per la valutazione:

Per le ragioni su esposte, il sottoscritto richiede di astenersi dall'assumere iniziative rispetto al procedimento di cui al punto 1 e resta in attesa di vostre disposizioni.

Data e Firma

MODULO PER LA SEGNALEZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE – DIPENDENTI.

Al Responsabile dell'Ufficio/Area _____

di Puglia Sviluppo S.p.A.

Il sottoscritto _____

Ruolo di servizio ricoperto _____

Consapevole dell'obbligo di segnalazione di situazioni che possano realizzare un conflitto di interesse, così come previsto dal comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal Codice Etico di Puglia Sviluppo S.p.A. e richiesto dal documento MISURE INTEGRATIVE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 IN OTTICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA adottato dalla Società

SEGNALA

1. Che, nell'esercizio delle mansioni affidate, si potrebbe realizzare un conflitto di interesse rispetto alla seguente attività/progetto /pratica:

2. Di trovarsi, nei confronti della società, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito esemplificati, tali da ledere l'imparzialità del proprio agire (barrare una o più caselle):

- a) rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1);
- b) rapporti diretti o indiretti di collaborazione avvenuti negli ultimi 3 anni, in qualunque modo retribuiti, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1);
- c) rapporti finanziari con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1) propri o da parte di coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado
- d) interessi propri o da parte del coniuge/convivente more uxorio, di parenti o affini entro il secondo grado nel procedimento indicato al punto 1
- e) rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale propri o da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1;
- f) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi propri da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado, con un soggetto coinvolto nel procedimento indicato al punto 1;
- g) altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l'obbligo di astensione)

3. Altre informazioni utili per la valutazione:

Per le ragioni su esposte, il sottoscritto richiede di astenersi dall'assumere iniziative rispetto al procedimento di cui al punto 1 e resta in attesa di vostre disposizioni.

Data e Firma